

Al bando entro fine anno i privilegi tributari interni

C'è tempo fino al 31 dicembre prossimo per eliminare i regimi fiscali privilegiati interni ai Paesi Ue incompatibili con il «Codice di condotta» europeo. Questo, secondo le conclusioni del Consiglio Ecofin varate nel 2000 in base al rapporto del «Gruppo Primarolo» (dal nome del presidente, il rappresentante britannico Dawn Primarolo) incaricato di valutare le disposizioni degli Stati membri e nei territori dipendenti e associati. Tuttavia, le imprese che, al 31 dicembre 2000, beneficiavano di regimi pregiudizievoli, possono usufruirne sino a fine 2005.

L'evoluzione degli ordinamenti tributari degli Stati membri ha evidenziato che le distorsioni di natura fiscale nel mercato interno possono derivare non solo da disposizioni di carattere discriminatorio ma anche dalla presenza di regimi privilegiati che hanno, viceversa, lo scopo o l'effetto di attrarre investimenti da altri Stati

ta, non rientra nell'applicazione del Codice.

In base al Codice, il Gruppo Primarolo ha poi eseguito le sue valutazioni presentando il rapporto al Consiglio Ecofin del 29 novembre 1999 e redigendo una lista di 66 misure (nella tabella si indicano le 40 relative agli Stati Ue). Di qui le prescrizioni Ecofin del 2000.

Gli aiuti di Stato. La norma base in materia di aiuti di Stato è l'articolo 87, il quale dispone che «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma» sono incompatibili con il mercato comune «nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri» qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Affinché un aiuto sia incompatibile con il mercato comune deve rispondere, in base all'articolo 87 e secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia e dalla Commissione, ad alcune condizioni:

- 1 essere concesso da uno Stato o mediante risorse statali;
- 2 incidere sugli scambi fra gli Stati membri;
- 3 arrecare un vantaggio all'impresa interessata;
- 4 avere carattere «selettivo» favorendo, cioè, solo «talune» imprese o produzioni.

Con la comunicazione dell'11 novembre 1998, la Commissione ha riassunto i predetti criteri con specifico riferimento all'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla tassazione delle imprese. Nel 2001, la Commissione europea ha avviato un'indagine su 15 regimi d'imposta sulle società di 12 Stati membri, la quale si concentra principalmente sui regimi preferenziali accordati alle società multinazionali o a quelle del settore assicurativo e finanziario.

In particolare, 11 misure sono oggetto di un procedimento di indagine formale. La Commissione intende verificare se esse siano compatibili con le regole sugli aiuti di Stato, dato che sembrano comportare un'ingiustificata riduzione degli oneri fiscali che sarebbero altrimenti a carico delle imprese. Come osserva la stessa Commissione, però, alcuni dei regimi esaminati sono peraltro stati aboliti o sono in via di eliminazione.

I benefici già concessi restano validi fino al 2005

membri. Di qui l'adozione (1° dicembre 1997) di un Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, nonché la nuova visione in materia di aiuti di Stato.

Il Codice di condotta e il Rapporto Primarolo. Il Codice di condotta (non strettamente vincolante sul piano giuridico) è incentrato sulla nozione di misura fiscale dannosa, che si può ricondurre alla presenza di due presupposti (cumulativi): l'idoneità a condizionare l'ubicazione di attività imprenditoriali (paragrafo A) e il carattere preferenziale (o selettivo), delineato al paragrafo B. Il carattere preferenziale si riscontra in presenza di un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore rispetto a quelli generalmente applicati nello Stato interessato. Il raffronto, cioè, non avviene tra i livelli d'imposizione dei diversi Stati, ma all'interno di ciascuno di essi: un regime nazionale che preveda una fiscalità anche sensibilmente inferiore a quella di altri Stati membri, purché generalizza-